Ricongiunzione nelle casse professionali: quando il trasferimento è gratuito

Dai dottori commercialisti a Inarcassa, fino alle cd. nuove casse professionali: in diversi casi i contributi versati altrove possono alimentare il montante senza un onere per l'iscritto. Cambiano però i periodi ammessi, il valore riconosciuto e gli effetti sul diritto alla pensione.
(Fonte: https://www.pensionioggi.it/ 20 novembre 2026)

Una precedente attività da dipendente, qualche anno di collaborazione e poi la libera professione: la carriera può lasciare contributi distribuiti presso gestioni previdenziali diverse, tra quelle amministrate dall'INPS e la cassa di categoria.
Oltre a cumulo e **totalizzazione**, strumenti che consentono di riunire, ai soli fini del diritto a pensione, la contribuzione accreditata presso enti diversi, non deve essere dimenticata la **ricongiunzione**, disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45: questa misura permette di trasferire i contributi presso un'unica gestione accentrante.
L'operazione è di regola onerosa ma, presso alcune **casse professionali**, consiste nell'acquisizione di un capitale destinato alla pensione **contributiva**: in queste ipotesi, il trasferimento non richiede versamenti aggiuntivi da parte del professionista.
Per valutare la convenienza dello strumento, ad ogni modo, occorre capire quali periodi e importi possono essere trasferiti e come li utilizzerà l'ente destinatario.

In quali casi la ricongiunzione è gratuita
Nella generalità dei casi, l'**onere di ricongiunzione** deriva dalla differenza tra la **riserva matematica** necessaria a finanziare la prestazione e le somme trasferite (art. 2 co.2 L. 45/1990).
In altri termini:

- si deve calcolare la differenza tra la pensione spettante al momento dell'operazione, e la pensione comprensiva dei contributi ricongiunti;
- l'importo risultante è moltiplicato per un coefficiente che varia in base a sesso, età e contribuzione complessiva;
- dall'onere lordo così calcolato, o **riserva matematica**, si deve scomputare la contribuzione trasferita, rivalutata al tasso del 4,50% composito annuo.

Se i contributi trasferiti coprono la riserva, l'esborso può risultare nullo: è questa una prima ipotesi di **gratuità** della ricongiunzione.
Diverso è il caso in cui l'onerosità sia esclusa dalla disciplina applicabile, in quanto il regolamento dell'ente previdenziale prevede che la pensione corrispondente ai contributi trasferiti sia costruita sul capitale acquisito. È questa seconda modalità a caratterizzare le ricongiunzioni contributive gratuite che andiamo a esaminare.

Le nuove casse: il capitale entra nel conto individuale

Per le cd. nuove casse professionali, ossia gli enti costituiti ai sensi del D.lgs. 193/ 1996, l'art. 6, co. 1, del D.lgs. 42, esclude espressamente l'onere di versamento della riserva matematica, incompatibile con il metodo **contributivo**. Rientrano nel quadro, fra gli altri, **ENPAP** per gli psicologi, **ENPAB** per i biologi, **ENPAPI** per gli infermieri, **EPPI** per i periti industriali ed **EPAP** multicategorie. Restano ferme le altre condizioni della legge 45/1990: la **gratuità** non elimina i requisiti per chiedere il trasferimento.

Le somme ricevute incrementano il conto individuale nell'anno di effettivo **incasso**, indipendentemente dall'annualità originaria dei contributi: il capitale acquisito entra quindi nel **montante** dal quale sarà calcolata la prestazione. Non si deve presumere che continui a seguire la rivalutazione della gestione di provenienza o che venga nuovamente capitalizzato dalla cassa, a ritroso, per tutti gli anni già trascorsi: occorre applicare le modalità di accredito illustrate dall'ente.

Dottori commercialisti: la distinzione è il 2004

La CNPADC, ossia la cassa dei dottori commercialisti, offre un esempio particolarmente chiaro delle ipotesi in cui è consentita la ricongiunzione contributiva gratuita: l'art. 15, co. 3-5, del Regolamento unitario distingue infatti i periodi anteriori al 1° gennaio 2004, destinati alla quota **reddituale**, da quelli successivi, valorizzati con sistema **contributivo**; le somme ricongiunte riferite ai periodi dal 2004 in poi alimentano il montante e non comportano il versamento della riserva matematica a carico del richiedente. La gratuità riguarda dunque la collocazione dei **periodi**, non la semplice circostanza che la domanda sia presentata dopo il 2004. Una carriera a cavallo della riforma richiede due valutazioni.

Per i periodi dal 2004 il capitale trasferito, esclusi gli interessi di mora, concorre dunque alla quota **contributiva** di pensione, mentre i periodi ricongiunti determinano un incremento dell'**anzianità** assicurativa. In questo caso, dunque, la ricongiunzione ha effetto sia fini del diritto a pensione, che del suo importo, o misura.

Inarcassa: gratuità dal 2013 e opzione per gli anni precedenti

Presso Inarcassa, cassa degli ingegneri e degli architetti, i periodi successivi al 31 dicembre 2012 vengono ricongiunti sempre senza **oneri**, acquisendo al montante i contributi trasferiti comprensivi degli interessi (art. 5.2 del Regolamento riscatti e ricongiunzioni). Per i periodi precedenti opera normalmente la riserva matematica, ma l'iscritto ha la possibilità di scegliere la modalità contributiva gratuita se possiede almeno **15** anni di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa.

La ricongiunzione contributiva, anche in questo caso, ha effetto sul diritto e sulla misura della pensione: ai fini dell'importo, in particolare, sono solo i periodi valorizzati a essere valutati con sistema contributivo, mentre le eventuali quote di trattamento maturate presso la cassa sino al 31 dicembre 2012 conservano il metodo di calcolo valido in origine, ossia retributivo.

INPGI 2: la gestione dei giornalisti autonomi

Anche l'INPGI, per la gestione dei giornalisti **autonomi**, già conosciuta come INPGI 2 o gestione separata INPGI, richiama la legge 45/1990 e l'art. 6 del d.lgs. 42/2006 per la ricongiunzione senza onere a carico dell'assicurato. Le somme ricongiunte incrementano la posizione previdenziale destinata alla prestazione **contributiva** ed i periodi riuniti sono validi ai fini del diritto alle pensioni conseguibili presso la cassa, come l'anticipata con 40 anni di contributi. INPGI 2 deve essere distinta dalla gestione INPGI, ossia quella dei giornalisti dipendenti, trasferita all'INPS dal 1° luglio 2022 dall'art. 1, co. 103, L. 234/2021.

La gestione separata INPGI va inoltre tenuta distinta dalla Gestione **separata** INPS, che è la cassa alla quale sono iscritti i lavoratori parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria, oltre a numerosi lavoratori atipici.

Gestione Separata INPS: calcolo contributivo, ma ricongiunzione onerosa

La ricongiunzione da e verso la gestione Separata INPS, inizialmente non ammessa dall'istituto, è divenuta operativa di recente a seguito della circolare n. 15 del 9 febbraio 2026; tuttavia, l'operazione è attualmente ammessa solo con le casse professionali. L'apertura amplia le posizioni trasferibili, ma non introduce una gratuità **generalizzata**: l'eventuale onere dipende dalla disciplina prevista dalla gestione di destinazione, se la ricongiunzione è dalla gestione Separata. Se la ricongiunzione è verso la gestione Separata, l'onere è pari al 33% della retribuzione degli ultimi 12 mesi, rapportato al periodo da ricongiungere e diminuito dei contributi trasferiti rivalutati. Trasferire dei periodi da valorizzare con sistema contributivo, dunque, non sempre dà luogo ad una ricongiunzione gratuita.

ENPACL: il capitale può aumentare senza aggiungere anni

Presso **Enpacl**, la cassa dei consulenti del lavoro, la ricongiunzione con sistema contributivo può dar luogo a due ipotesi differenti, delle quali solo una sempre gratuita:

- in particolare, per i periodi sino al 31 dicembre 2012, la ricongiunzione è onerosa se soggetta a sistema reddituale/della riserva matematica, ma è possibile optare per la gratuità dell'operazione, trasferendo la contribuzione rivalutata da altre gestioni ai fini dell'importo della pensione, senza renderla però utile per il diritto a pensione;
- per i periodi successivi al 2012, invece, l'ente ammette una ricongiunzione in entrata gratuita che accresce montante e **anzianità**; l'onerosità è tuttavia prevista nell'ipotesi in cui risulti necessario integrare gli accrediti al contributo soggettivo minimo.

Le principali differenze a confronto

Un confronto tra le diverse gestioni previdenziali, le modalità di trasferimento e la loro utilità ai fini del diritto alla pensione.

Gestione e periodi	Trattamento del trasferimento	Utilità ai fini del diritto a pensione
CNPADC dal 2004	Senza onere; capitale a montante	**Sì**
Inarcassa dal 2013	Senza onere; somme e interessi a montante	**Sì**
Inarcassa fino al 2012	Senza onere; somme e interessi a montante se opzione contributiva gratuita (necessari almeno 15 anni presso la cassa)	**Sì**
INPGI autonomi	Senza onere; somme e interessi a montante	**Sì**
Enti d.lgs. 103/1996	Senza onere; somme e interessi a montante	**No**
ENPACL prima del 2013	Opzione gratuita con accredito a montante	**No**
ENPACL dal 2013	In entrata gratuita; somme a montante	**Sì**

Quanto viene trasferito: il 4,5% non è un premio sul montante INPS

Gli artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, della **legge 45/1990** disciplinano come valorizzare il capitale da trasferire. In particolare, per i contributi obbligatori e volontari opera l'**interesse** annuo composto del 4,5%, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento fino al 31 dicembre precedente il trasferimento. La contribuzione **figurativa** non beneficia invece di maggiorazione per interessi. Il capitale va dunque ricostruito anno per anno, con una rivalutazione del 4,5%, sino al trasferimento della contribuzione.

Un **esempio** rende più chiaro il meccanismo: 10.000 euro di contributi obbligatori pensionistici trasferibili riferiti al 2005, con trasferimento nel 2026, diventano, considerando venti capitalizzazioni annuali dal 2006 al 2025, $10.000 \times 1{,}045^{20}$ = **24.117,14** euro. Tale risultato

costituisce il capitale relativo a quella sola annualità, ma non è ancora tradotto in pensione: dovranno seguire l'accredito e le eventuali rivalutazioni della cassa, poi la trasformazione in rendita secondo i suoi coefficienti.

Per la valutazione di convenienza servono importo e decorrenza

Per comprendere come una ricongiunzione contributiva possa influenzare l'assegno pensionistico, si deve tener presente che la determinazione dell'importo della pensione con calcolo contributivo dipende da due elementi: il **capitale** disponibile al pensionamento e il **coefficiente** con il quale viene convertito in rendita.

A titolo puramente didattico, senza assumere parametri reali di alcuna cassa, 100.000 euro valorizzati con un coefficiente di trasformazione del 5% producono 5.000 euro lordi annui; al 3,5% ne producono 3.500. La contribuzione ricongiunta non ha tuttavia effetto sul coefficiente di trasformazione, ma sulla crescita del montante, soprattutto grazie al **tasso di capitalizzazione** del 4,5%, normalmente più elevato rispetto ai tassi utilizzati dall'INPS e dalle casse professionali in relazione alla contribuzione versata.

Tale vantaggio, però, non dimostra da solo un aumento della pensione: occorre confrontare la prestazione che si perde nella gestione di origine con quella ottenibile nella cassa, alla stessa data e alle rispettive prime **decorrenze**, tenendo conto anche degli anni effettivamente riconosciuti per il diritto. La scelta va costruita sulle due simulazioni, non soltanto sull'assenza di una somma da pagare o sulla presenza di un tasso di rivalutazione particolarmente favorevole.